

## ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2012
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore escluso il saccarosio	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009
Grado rifrattometrico Brix	OIV MA-AS2-02 R2012
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolimetrico complessivo	OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolimetrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009

16A00900

DECRETO 25 gennaio 2016.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

## IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 73 del 27 marzo 2012 con il quale al laboratorio S.A.MER.

- Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 dicembre 2015 e perfezionata in data 19 gennaio 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 dicembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

